



**Camera di Commercio
Firenze**

AREA SERVIZI DI SUPPORTO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 34/All. del 28/01/2022

OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE TECNICA ALL'IMPIANTO DOMOTICO DI CLIMATIZZAZIONE DELLA SEDE CAMERALE

IL DIRIGENTE

Visti l'art. 4, D.Lgs 30/03/2001, n. 165 e l'atto ricognitivo in data 21/03/2000, n. 95;

Vista la Delibera di Giunta 25/09/2019, n. 140, con la quale è stata confermata l'organizzazione della struttura della Camera di Commercio di Firenze, precedentemente approvata con Delibera di Giunta 16/11/2015, n. 185;

Viste le Determinazioni del Segretario Generale 18/12/2020, n. 552, con la quale è stato modificato l'organigramma dell'Ente e 26/11/2021, n. 470, con la quale sono stati modificati gli incarichi dirigenziali assegnati con Determinazione del Segretario Generale 26/11/2019, n. 512;

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. ed, in particolare, il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Visto il Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture (ai sensi dell'art.36 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i. c.d. Codice dei contratti pubblici), approvato con la Delibera di Consiglio n. 11/all. del 15 novembre 2021;

Vista la determinazione dirigenziale n. 266 del 16/06/2021 di adesione alla convenzione Consip facility management 4, lotto 6, per l'affidamento di servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni, nonché negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle istituzioni universitarie pubbliche ed agli enti ed istituti di ricerca, ai sensi dell'art. 26 l. 488 del 23.12.1999 e dell'art. 58 l. 388/2000; e la n. 286 del 07/07/2021 di rettifica dei servizi attivati;

Rilevato che il sistema di automazione e controllo impianti HVAC, a servizio dell'impianto di climatizzazione dell'immobile camerale di Piazza dei Giudici, è controllato da un software proprietario soggetto a privativa, che ricade nell'ipotesi di "lock-in" ovvero d'infungibilità delle forniture e dei servizi;

Rilevato che l'Amministrazione non può sostituire il fornitore, perché non sono disponibili le informazioni essenziali sul sistema che consentirebbero a un nuovo fornitore di subentrare al

(segue determinazione n. 34 del 28/01/2022)

precedente in modo efficiente, salvo modifiche strutturali dell'impianto e costi sproporzionati per la sostituzione dei componenti;

Ricordato altresì l'art. 63, comma 2, lett. b), punto 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Viste le linee guida per il ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili;

Visto l'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;

Visti i D. L. 76/2020 e 77/2021 convertiti in L. n. 120 del 2020 e L. n. 108 del 2021;

Vista la Delibera dell'ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 afferente le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

Considerato, altresì, che la fornitura del servizio di manutenzione ed assistenza per il sistema di automazione e controllo impianti HVAC non rientra tra i servizi elencati nell'art.1 del DPCM 24 dicembre 2015 e non è presente nelle Convenzioni Consip attive;

Preso atto, pertanto, dell'offerta di manutenzione ed assistenza dell'impresa "HONEYWELL S.r.l. - Sede Legale: Via Vittor Pisani, 6 - 20124 Milano - R.E.A. Milano 1108262 - Cod. fisc. 06566820152" che agisce con la denominazione di "HONEYWELL BUILDING SOLUTIONS", per il canone annuo pari a € 15.500,00, oltre IVA;

Ritenuto pertanto, per tutto quanto esposto, di procedere ad affidamento diretto, per l'anno in corso, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, della fornitura del servizio in argomento all'impresa "HONEYWELL S.r.l.";

Viste le norme in materia di contratti pubblici, elencate in calce al presente provvedimento;

Considerato che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013, è pubblicata e liberamente scaricabile, nel proprio sito web camerale, www.fi.camcom.gov.it – sezione "Amministrazione Trasparente" - "Bandi Gara e Contratti";

DETERMINA

1. di affidare, per le ragioni espresse in premessa, il servizio di manutenzione ed assistenza per il sistema di automazione e controllo impianti HVAC all'impresa "HONEYWELL S.r.l. - Sede Legale: Via Vittor Pisani, 6 - 20124 Milano - R.E.A. Milano 1108262 - Cod. fisc. 06566820152" che agisce con la denominazione di "HONEYWELL BUILDING SOLUTIONS", con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), ed art. 63, comma 2, lett. b), punto 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed , trattandosi di fornitura infungibile;
2. di stabilire che ai fini del contratto conseguente l'affidamento, le finalità, le modalità di stipulazione e le clausole essenziali sono quelle in narrativa;

(segue determinazione n. 34 del 28/01/2022)

3. che il contratto verrà stipulato in forma scritta tramite la sottoscrizione del modulo allegato alla presente determinazione, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
4. che la durata è quella concordata nel contratto ed avrà termine il 31/12/2022;
5. di prenotare la somma di € 15.500,00, oltre IVA, per l'acquisizione, con la procedura richiamata in premessa del servizio di assistenza e manutenzione del sistema di automazione e controllo impianti HVAC, a servizio dell'impianto di climatizzazione dell'immobile camerale di Piazza dei Giudici;
6. di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs 50/2016, sul sito internet www.fi.camcom.gov.it, nella sezione "Bandi di gara e Contratti".

Il responsabile unico del procedimento di cui all'art. 31 D.Lgs. 50/2016 è la posizione organizzativa della U.O. Provveditorato, Avv. Dario Balducci, con il supporto tecnico del Geom. Fabrizio Valleggi, responsabile della U.O. Tecnico che ne controlla l'esecuzione, la conformità e la pubblicazione sul sito internet www.fi.camcom.gov.it.

La somma di € 18.910,00, IVA inclusa, graverà sul conto 325068 "Oneri vari funzionamento" (Pren. 53/2022).

CDC: IB02 Provveditorato

CIG: Z3E34DB34F

Normativa

- D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. – Codice dei Contratti Pubblici;
- D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 – Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici;
- Linee Guida n. 4 intitolate "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagine di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" deliberate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 20 dicembre 2017 e inviate al Consiglio di Stato per il prescritto parere;
- delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolate "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;
- art. 26 delle legge 488/1999 circa l'obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP;
- comma 130, art. 1, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di stabilità) circa l'obbligo di ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione per gli acquisti di beni e servizi d'importo pari o superiore a € 5.000,00 e inferiore alle soglie di rilievo comunitario;
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- art. 37 del D. Lgs.33/2013 e l'articolo 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e le successive modifiche ed integrazioni in materia rispettivamente di "Amministrazione Trasparente" e "Norme di contrasto alla corruzione".

IL DIRIGENTE

(Dott.ssa Maria Beatrice Piemontese)
DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO
DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005)

CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA PER SISTEMI HONEYWELL

Honeywell S.r.l.

HONEYWELL BUILDING SOLUTIONS

Via Philips, 12

20900 Monza (MB) - Italy

CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA

CLIENTE: CCIAA Firenze

IMPIANTO: **SISTEMA DI AUTOMAZIONE E CONTROLLO
IMPIANTI HVAC CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE**

HONEYWELL S.r.l. SI IMPEGNA A PROVVEDERE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DELLE APPARECCHIATURE ELENcate NEGLI ALLEGATO "A" NEI MODI, NEI TEMPI ED ALLE CONDIZIONI DI SEGUITO DESCRITTE

	OGGETTO	5
1.1	PROPOSTA DI CONTRATTO E LIVELLI DI SERVIZIO.....	5
	CAPITOLATO DEI SERVIZI	7
1.2	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PREVENTIVA.....	7
1.3	INTERVENTO SU EMERGENZA.....	8
1.4	SERVIZI DI ASSISTENZA TELEFONICA ON-LINE	9
1.5	SERVIZIO DI REPERIBILITA'	8
1.6	SOSTITUZIONE E RIPARAZIONE PARTI GUASTE (FULL RISK)	10
1.7	PERSONALE DEDICATO AL CONTRATTO	9
1.8	ESCLUSIONI	9
	CONDIZIONI GENERALI DI MANUTENZIONE	121
1.9	OGGETTO DEL CONTRATTO	112
1.10	DURATA DEL CONTRATTO	112
1.11	MODALITÀ DI MANUTENZIONE	12
1.12	OBBLIGHI DEL CLIENTE.....	12
1.13	CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....	143
1.14	MANCATO PAGAMENTO DEL CANONE	143
1.15	RESPONSABILITÀ.....	15
1.16	FORZA MAGGIORE.	
14		
1.17	SOSPENSIONE/CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.....	
15		
1.18	RECESSO	185
1.19	CESSIONE	20
1.20		
	GARANZIA.....	16
1.21	USO DI	
	DATI.....	17
1.22	PROPRIETÀ	
	INTELLETTUALE.....	18
1.23		
	RISERVATEZZA.....	18
1.23	DISPOSIZIONI	
	GENERALI.....	20
1.24		
	COMUNICAZIONI.....	20
1.25	LEGGE APPLICABILE E FORO	
	COMPETENTE.....	20

Accordo sul trattamento dei
dati.....22

Allegato A in Sintesi e Capitolato dei Servizi

OGGETTO

Oggetto del contratto sono i seguenti sistemi limitatamente alle apparecchiature indicate nell'**Allegato A**:

<input checked="" type="checkbox"/>	Sistema di supervisione BMS	<input type="checkbox"/>	Sistema di lettura targhe
<input type="checkbox"/>	Sistema di supervisione apparati di video sorveglianza	<input type="checkbox"/>	Sistema di rilevazione incendio
<input checked="" type="checkbox"/>	Sistema di regolazione e controllo impianti HVAC	<input type="checkbox"/>	Sistema di spegnimento
<input type="checkbox"/>	Sistema di controllo accessi	<input type="checkbox"/>	Sistema di rilevazione presenze
<input type="checkbox"/>	Sistema antintrusione	<input type="checkbox"/>	Altro sistema
<input type="checkbox"/>	Sistema TVCC		

Il contratto è finalizzato al mantenimento dello stato di efficienza dei sistemi assicurando i più elevati valori di disponibilità di ciascuno dei beni sottoposti al servizio stesso e garantisce il ripristino delle funzionalità alla presenza di guasti derivanti dal normale uso. Il servizio comprende:

<input checked="" type="checkbox"/>	Servizio di Emergenza	<input type="checkbox"/>	Connected Services
<input checked="" type="checkbox"/>	Manutenzione Preventiva	<input type="checkbox"/>	Materiali compresi
<input type="checkbox"/>	Reperibilità 24/7	<input checked="" type="checkbox"/>	Materiali esclusi
<input type="checkbox"/>	Reperibilità Telefonica	<input type="checkbox"/>	Full risk
<input type="checkbox"/>	Reperibilità custom	<input type="checkbox"/>	Full service
<input type="checkbox"/>	Assistenza software hot-line	<input type="checkbox"/>	Full service & consumables
<input type="checkbox"/>	Outcome Based Services (OBS)	<input type="checkbox"/>	Altri servizi
<input checked="" type="checkbox"/>	Attune Basic		

PROPOSTA DI CONTRATTO E LIVELLI DI SERVIZIO

- Manutenzione ordinaria e preventiva: **2 interventi all'anno di controllo periodico**
- Intervento su emergenza:
Numero di ore per interventi su emergenza incluse: **16 (sedici) ore su CPU**
16 (sedici) ore su Software con connessione da remoto al sistema EBI
- Servizio di assistenza telefonica On Line (come sopra indicato)
- Servizio reperibilità: (previsto/**non previsto nel presente contratto**)

- Sostituzione e riparazione parti guaste (Full Risk): (previsto/**non previsto nel presente contratto**)

Canone contrattuale : **15.500,00 € + I.V.A.**

(Quindicimilacinquecento/00 Euro + I.V.A.)

- Validità contratto: **01/01/2022 - 31/12/2022**
- Fatturazione e termini di pagamento: **Annuale anticipata – Pagamento 30 gg data fattura**
- Validità offerta: la presente offerta è valida per un periodo di 12 (Dodici) **mesi** dalla data di presentazione.
- Materiali e prestazioni extracontratto, qualora richiesti, saranno fatturati a consuntivo fogli prestazione controfirmati e conteggiati in base all'ALLEGATO C, sulle prestazioni, più le spese di viaggio e trasferta al costo.

DATA FIRMA E TIMBRO DEL CLIENTE

CAPITOLATO DEI SERVIZI

In questo capitolato vengono descritti tutti i servizi che Honeywell attraverso la rete di tecnici distribuita sul territorio nazionale può offrire per garantire i migliori programmi di manutenzione di un impianto.

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PREVENTIVA.

Per il servizio di manutenzione ordinaria preventiva sarà nominato un supervisore tecnico Honeywell del sistema, con la responsabilità della gestione delle attività previste nel contratto e la gestione del dialogo con il cliente.

Verrà inoltre designato, come minimo, un tecnico Honeywell responsabile, insieme con il supervisore, delle attività specificate nel contratto.

Le attività di manutenzione ordinaria preventiva volgeranno alla verifica del corretto funzionamento del sistema di controllo Honeywell e alla messa a punto di quest'ultimo

Durante lo svolgimento delle attività di manutenzione ordinaria preventiva si risolveranno inoltre, in maniera pro-attiva, eventuali errori o avarie del sistema

Il servizio di manutenzione ordinaria preventiva, sarà organizzato in visite periodiche, la frequenza dei controlli è riportata nelle condizioni particolari del presente contratto.

Le attività si intenderanno riservate ai soli componenti descritti nella documentazione di contratto e riportati nell'allegato "A".

Le attività di manutenzione ordinaria, avranno luogo durante il normale orario di lavoro del ns. personale tecnico Honeywell, nei cinque giorni feriali.

La classificazione delle unità in manutenzione e il dettaglio delle principali attività di manutenzione ordinaria preventiva da svolgersi sono indicate negli allegati "A" e "B" del presente contratto.

Compilazione documenti.

Ad ogni visita verrà compilato e consegnato al cliente un documento con gli estremi delle attività svolte, dei materiali sostituiti e con le eventuali note informative tecnico-gestionali.

Periodicamente il Cliente sarà informato con proposte di miglioramento per modifiche atte ad elevare la qualità ed affidabilità complessiva del processo di gestione e mantenimento dell'impianto.

1.1.1 Manutenzione ordinaria e preventiva sistema automatico rilevazione incendio

Servizio non previsto nel presente contratto.

INTERVENTO SU EMERGENZA.

Gli interventi del servizio di emergenza avverranno, su richiesta del Cliente, durante il normale orario di lavoro (08,30-12,30 e 13,30-17,30) ed in giorni feriali.

L'attivazione del servizio di "**intervento su emergenza**" dovrà avvenire chiamando il CALL CENTER al numero **848.800.683** fornendo all'operatore gli estremi del contratto; questa procedura a garanzia della priorità e del buon fine della richiesta; per attivare immediatamente i tecnici preposti al servizio del contratto in esame (il call center può essere attivato anche mediante una comunicazione via E Mail).

Gli interventi del Servizio di emergenza nel monte ore sopra indicato **non comporteranno alcun addebito per il Cliente**, nei termini sopra citati e previsti dal presente contratto.

Alcuni interventi di emergenza saranno tuttavia addebitati al Cliente, secondo le tariffe e condizioni vigenti nei seguenti casi:

- nel caso in cui, a fronte dell'intervento del personale tecnico, **non risultasse alcun difetto o guasto** alle apparecchiature, al processo di regolazione e di automazione;
- nel caso in cui, il problema eventualmente riscontrato, **non fosse imputabile alla nostra competenza manutentiva**, quale vizio o difetto dell'impianto o sistema, manifesto e non, in quanto già presente al momento dell'assegnazione manutentiva, quali ad esempio errori di installazione (idrica – meccanica – elettrica – o di trasmissione), di cablaggio elettrico, di sequenze e processi d'automazione errati o incompleti, di settaggio parametri e soglie di allarme, di apparecchiature e componenti utilizzati impropriamente per la specifica applicazione riscontrata; in particolar modo se già riscontrato e segnalato al cliente in precedenza.
- nel caso in cui, la causa di eventuali malfunzionamento del sistema centrale o di automazione periferica fosse determinato dal malfunzionamento o guasto di **altre sezioni impiantistiche** quali per esempio elettrica, idrica, di condizionamento, di "rete" o inquinamento elettrico - magnetico.
- nel caso in cui, il guasto o malfunzionamento, risultasse determinato da **cause diverse dal normale deterioramento ed usura**; quali manomissione, errato utilizzo, mancanza di energia, inquinamento linee e cause di forza maggiore come incendio, fulmini e/o scariche atmosferiche, furti, allagamenti, atti terroristici, sabotaggi o guerra;
- allorché nel corso di ciascun anno contrattuale, sia già stato superato, per l'esecuzione di interventi di emergenza, il massimo numero di ore indicato all'art.7, tenendo conto sia delle ore di lavoro, come pure quelle di viaggio.

In tali casi, con frequenza mensile, sarà emessa una fattura a consuntivo del mese precedente, per le forniture extracontratto; a fronte del "foglio prestazioni" sottoscritto da un Vs. incaricato contestualmente all'intervento di emergenza.

(A seguito dell'intervento di emergenza, con frequenza mensile, sarà emessa una fattura a consuntivo del mese precedente, per le forniture extracontratto; a fronte del "foglio prestazioni" sottoscritto da un Vs. incaricato contestualmente all'intervento di emergenza.

Le tariffe applicate a tali interventi sono quelle presentate nell'Allegato C al presente contratto.)

SERVIZI DI ASSISTENZA TELEFONICA ON-LINE

Mediante il servizio di supporto tecnico telefonico, Honeywell mette a disposizione del cliente un tecnico per consigli e/o chiarimenti sull'uso degli applicativi software e dei sistemi Honeywell installati presso il cliente.

Il servizio è erogato nel normale orario di lavoro da lunedì a venerdì escluso i giorni di festività infrasettimanali

SERVIZI DI ASSISTENZA REMOTA

L'assistenza remota è un servizio che sarà attivato dal Cliente con le stesse modalità per l'accesso al servizio di emergenza ed ha come obiettivo l'assistenza tecnica mediante connessione al sistema di Supervisione, ove possibile, in caso contrario verrà guidato l'operatore telefonicamente.

Il servizio è attivo durante i cinque giorni feriali dalle ore 8.30 alle 17.30.

La connessione al sistema del Cliente è subordinata alle seguenti condizioni:

- Possibilità di connettersi via rete LAN (internet) o via modem.
- Stazione remota attiva.

Attività svolte in connessione remota:

- Riscontro e diagnosi di anomalie e malfunzionamenti, nei processi di regolazione ed automazione demandati ai controllori DDC periferici;
- Analisi degli allarmi rilevati, dei valori analogici e dei settaggi in uso sull'impianto;
- Azioni necessarie per l'eventuale risoluzione del problema mediante Assistenza Remota o invio di tecnico Honeywell presso l'impianto, per il ripristino dell'emergenza generatasi (qualora il contratto di manutenzione preveda interventi di emergenza, secondo le modalità stipulate art. 2);
- se il problema riscontrato dall'operatore fosse di natura diversa dalla ns. competenza base (es. guasto all'impianto elettrico, meccanico, idraulico ecc) verranno ugualmente suggerite le azioni di momentaneo ripiego, fino all'intervento del personale tecnico responsabile.
- su richiesta del Cliente, potrà essere fornito un rapporto degli eventi e le proposte di azioni correttive, apportate per via telematica;

SERVIZIO DI REPERIBILITÀ

- Servizio non previsto nel presente contratto

SOSTITUZIONE E RIPARAZIONE PARTI GUASTE

- Honeywell sostituirà tutte le parti guaste, eventualmente richieste dal cliente, con altre nuove. **Le parti guaste saranno fatturate al Cliente, sulla base del prezzo di listino in vigore al momento, escluso eventuali materiali coperti da garanzia di post vendita.**

PERSONALE DEDICATO AL CONTRATTO

I servizi oggetto del contratto saranno gestiti da Honeywell avvalendosi di una struttura operativa organizzata per processi, atta a garantire il massimo livello di Qualità

Una struttura centrale di coordinamento costituita dal “**Supervisor**”, alcune funzioni di staff (segreteria, Acquisti, Ufficio Tecnico, qualità, sicurezza), un centro di raccolta ed elaborazione dati “**Global Customer Care Center**” costituiscono il necessario supporto di staff, sufficiente ad assicurare il mantenimento di standard di qualità e sicurezza conformi alle esigenze del Cliente e alle normative di legge.

ESCLUSIONI

Sono escluse dal canone pattuito le seguenti forniture e prestazioni di servizi e se richieste, saranno oggetto di quotazione e fornitura extra contratto, con separata fatturazione, secondo le tariffe correnti **ed in particolare su elementi in guasto o malfunzionanti evidenziati nel nostro sopralluogo del 06.12.2021 allegato al presente:**

Generali

- La **riparazione, fornitura e sostituzione**, di parti e componenti di apparecchiature e sistemi non in garanzia
- La riparazione la sostituzione e la fornitura di parti, strumenti o componenti in garanzia allorché il guasto risultasse determinato da causa diversa dal normale deterioramento od usura quali manomissione, errato utilizzo, mancanza di energia, inquinamento linee e cause varie di forza maggiore (incendio, fulmini e/o scariche atmosferiche, furti, allagamenti, atti terroristici, sabotaggi o guerra).
- La presenza fissa del ns. personale tecnico presso il Cliente e/o la conduzione del sistema integrato o degli impianti controllati.
- L'esecuzione o il presidio per eventuali prove di sicurezza e/o certificazione impianti.

- La modifica strutturale dei programmi applicativi ed ampliamenti di funzioni hardware-software, sia nei controllori periferici come pure nel sistema centrale.
- La riparazione a difetti o vizi occulti, presenti nell'impianto e non riconducibili alla competenza manutentiva, in quanto non prevedibili e quindi non stimabili.
- La manutenzione in genere a componenti ubicati in vani o posizioni non raggiungibili in normali condizioni di sicurezza (controsoffitti non praticabili, vani angusti e di difficile accesso, cunicoli e cavedii se non praticabili).
- L'aggiornamento dell'impianto ad eventuali nuove normative, precedenti o successivamente alla stipula manutentiva.
- La fornitura di corsi di aggiornamento tecnico, per il Cliente o terze entità, e la formazione del personale in genere.

Lo smaltimento dei materiali sostituiti per guasto o malfunzionamento.

CONDIZIONI GENERALI DI MANUTENZIONE

OGGETTO DEL CONTRATTO

Honeywell S.r.l. (di seguito Honeywell) si impegna a fornire al Cliente, il servizio di manutenzione nei termini ed alle condizioni indicati nel contratto costituito dalle presenti condizioni generali di manutenzione, dal capitolato dei servizi, e dai loro allegati.

Le presenti condizioni generali di manutenzione non potranno essere modificate se non con specifico accordo scritto tra le parti nel quale si specifichi l'articolo al quale si intende derogare e le diverse condizioni applicabili.

DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto è valido dalla data di sottoscrizione dei contraenti e diventa efficace dalla decorrenza riportata nel capitolato dei servizi e per la durata anch'essa riportata nel medesimo capitolato dei servizi.

MODALITÀ DI MANUTENZIONE

Il servizio di manutenzione verrà effettuato sui beni, nelle quantità e nei luoghi riportati nel capitolato dei servizi e comprende esclusivamente le prestazioni descritte nello stesso. In particolare, non verranno effettuate da Honeywell le attività indicate espressamente come escluse nel capitolato dei servizi.

Il Cliente dichiara sotto la propria responsabilità che l'impianto oggetto del presente servizio è in buone condizioni e funzionante. Eventuali modifiche nelle caratteristiche dell'impianto, unità e meccanismi collegati o dispositivi, devono essere esplicitamente comunicate a Honeywell e da questa approvate prima dell'inizio di qualsiasi attività.

Durante il servizio, Honeywell si riserva la facoltà di effettuare offerte relative alla sostituzione di beni in stato di precario incompleto/funzionamento e/o di tecnologie non più rinvenibili sul mercato.

Il Cliente acconsente a che Honeywell possa migliorare l'operatività del sistema o fornire alcuni o tutti i servizi oggetto del presente Contratto da remoto, utilizzando una connessione Internet, e possa installare software aggiuntivi e relativi dispositivi di comunicazione e/o diagnostica sui sistemi del Cliente (i "Sistemi"), ove applicabile, per consentire tale connessione, miglioria e/o Servizi operativi da remoto. Nonostante ogni altra previsione di cui al presente Contratto, tali software e dispositivi rimarranno di proprietà di Honeywell e saranno rimossi dai Sistemi e restituiti prontamente a Honeywell su richiesta di Honeywell. Il Cliente acconsente a collaborare pienamente con Honeywell riguardo all'installazione e la

messa in servizio di tali software e dispositivi sui Sistemi. Nella misura richiesta da Honeywell, il Cliente abiliterà e acconsentirà alla connettività Internet, con adeguate protezioni, tra i suoi Sistemi, ove possibile, e i server/ i sistemi/i dispositivi di Honeywell ove applicabile e/o le piattaforme cloud Honeywell per tutta la durata del Contratto. Honeywell e le sue affiliate avranno facoltà, in qualsiasi paese in cui essi, i loro agenti o fornitori conducono affari, di raccogliere, trasmettere, ricevere, elaborare, mantenere e utilizzare, allo scopo di fornire i servizi descritti, tutti i dati ottenuti in relazione al Contratto. Il Cliente dichiara e garantisce che il Cliente è il proprietario dei locali in cui vengono svolti i servizi di cui al presente Contratto o, in caso contrario, che il proprietario di tali locali acconsente a quanto precede, nella misura in cui è richiesto relativo consenso.

Le modalità di prestazione del servizio sono specificate nel capitolato dei servizi.

Salvo ogni altra circostanza contraria, alla luce della pandemia da COVID-19, nonché di tutti gli effetti allo stato non prevedibili, le Parti concordano che Honeywell avrà diritto a un'equa estensione dei termini di consegna e di quelli previsti per il completamento dei lavori, nonché a una ulteriore retribuzione nella misura in cui la consegna o l'esecuzione dei lavori da parte di Honeywell, dei suoi fornitori e/o dei suoi subappaltatori, sia in qualsiasi modo ritardata, impedita, o altrimenti pregiudicata dalla pandemia da COVID-19.

OBBLIGHI DEL CLIENTE

Il Cliente si obbliga a comunicare tempestivamente ogni informazione relativa alle condizioni di lavoro nelle proprie sedi con specifico riguardo a agli aspetti antinfortunistici. Il personale Honeywell opererà sugli impianti solo su espresso consenso del responsabile di servizio del Cliente, e in normali condizioni di agibilità e di sicurezza.

Durante gli interventi manutentivi, il Cliente si impegna a mettere a disposizione del personale tecnico Honeywell le attrezzature necessarie alla esecuzione dei servizi previsti (a titolo esemplificativo: energia elettrica, aria compressa, telefono e/o telefax, rete ed internet se necessario) e i mezzi tecnici necessari per svolgere il lavoro in condizioni di sicurezza presso gli apparati in manutenzione (impalcature, scale, etc.).

Resta inteso che, gli strumenti di misura, le parti di ricambio, la documentazione tecnica e software, e ogni altra attrezzatura custodita nei locali del Cliente per lo svolgimento del servizio manutentivo, rimarranno di esclusiva proprietà della Honeywell e non dovranno essere utilizzati o divulgati per alcuna ragione dal personale del Cliente o da terzi.

Il Cliente sarà responsabile delle attività di sorveglianza e della loro registrazione così come indicato dalla normativa vigente.

CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il canone annuo di manutenzione relativo al servizio descritto è indicato nel capitolato dei servizi. Le forniture e/o prestazioni extra contratto saranno fatturate mensilmente a consuntivo in base alle tariffe Honeywell.

A meno che il Cliente non abbia ricevuto da parte di Honeywell approvazione per un diverso termine, i pagamenti dovranno essere effettuati entro e non oltre 30 giorni dalla data della fattura - salvo per la quota all'ordine il cui pagamento dovrà essere contestuale all'ordine - a meno che non sia specificato un periodo di tempo più breve sulla fattura o altrimenti comunicato al Cliente per iscritto. Honeywell determinerà a sua esclusiva discrezione se il Cliente potrà ottenere approvazione per diversi termini di pagamento. Qualora Honeywell abbia approvato termini di credito differenti, quest'ultima potrà modificarli in qualsiasi momento, a sua esclusiva discrezione e potrà, senza necessità di preavviso al Cliente, modificare o revocare tali termini per qualsiasi ordine, inclusi gli ordini aperti.

Le spedizioni parziali verranno fatturate al momento della spedizione. Honeywell non sarà tenuta a fornire una copia cartacea della fattura. I pagamenti devono essere effettuati in Euro se non diversamente concordato per iscritto tra le parti e dovranno essere accompagnati dai dettagli del pagamento contenenti almeno il numero dell'ordine del Cliente, il numero della fattura di Honeywell e l'importo pagato per ogni fattura. Il Cliente si impegna a pagare una commissione di servizio di importo pari a € 500 per ogni omissione, in caso di mancata inclusione dei dettagli del pagamento e delle informazioni minime sopra descritte.

I pagamenti devono essere conformi al campo "Rimetti a" su ciascuna fattura. Qualora il Cliente effettui un pagamento non individuato e non risponda alla richiesta di istruzioni sull'assegnazione da parte di Honeywell entro sette (7) giorni di calendario, Honeywell potrà compensare tale importo non individuato con qualsiasi fattura scaduta del Cliente a sua esclusiva discrezione. Per pagamento non individuato si intende il pagamento o i pagamenti ricevuti dal Cliente, sprovvisti degli adeguati dettagli che consentano di determinare a quale fattura i pagamenti siano riferiti.

Le controversie relative alle fatture devono essere accompagnate da informazioni dettagliate e si considerano rinunciate trascorsi 15 giorni liberi dalla data della fattura. Honeywell si riserva il diritto di correggere eventuali fatture inesatte. Qualsiasi fattura corretta dovrà essere pagata entro la data di scadenza riportata nella fattura originale o entro la data di emissione della fattura corretta, se successiva.

MANCATO PAGAMENTO DEL CANONE

In caso di ritardato pagamento di una fattura, o rata esigibile, verranno conteggiati di pieno diritto e senza alcuna messa in mora gli interessi previsti dal d.lgs. 231/2002 e successive

modifiche. In caso di inadempienza del Cliente, Honeywell si riserva il diritto di sospendere le forniture e le prestazioni di servizi, fino al saldo, e di procedere all'incasso anticipato, ai sensi dell'art. 1186 C.C. È fatta inoltre salva la facoltà di Honeywell di risolvere il contratto per inadempimento, dandone avviso alla Cliente con lettera raccomandata A/R. Le relative spese di magazzinaggio, custodia e assicurazione della giacenza del materiale non spedito saranno a carico del Cliente, ivi incluse quelle sostenute per il recupero del credito vantato, come previsto dal D.lgs. 192/2012.

ADEGUAMENTI ECONOMICI

Honeywell potrà, di volta in volta e a sua esclusiva discrezione, applicare un adeguamento economico sul Contratto, al fine di mitigare e/o recuperare i maggiori costi operativi derivanti da o relativi a, senza limitazioni: (a) variazioni del cambio di valuta estera, (b) aumento del costo di prodotti, manodopera e materiali di terze parti, (c) impatto di dazi, tariffe e altri oneri governativi e (d) l'aumento dei costi di trasporto, della manodopera, di materiale o componenti, o aumento dei costi dovuti all'inflazione (collettivamente, "Adeguamenti Economici"). Gli Adeguamenti Economici non potranno superare il 15% del valore del Contratto o dei relativi Ordini. Tali Adeguamenti Economici non verranno applicati nel caso in cui i beni o le attività di cui al Contratto o ai relativi Ordini debbano essere consegnati entro quattro (4) settimane a partire dalla data in cui il Contratto è divenuto vincolante.

Honeywell fatturerà eventuali Adeguamenti Economici tramite fattura corretta o con fattura separata; il Cliente accetta di corrispondere eventuali Adeguamenti Economici in base ai termini di pagamento di cui al presente Contratto. Qualora dovesse sorgere una controversia in merito agli Adeguamenti Economici e tale controversia rimanesse irrisolta per più di quindici (15) giorni, Honeywell potrà, a sua esclusiva discrezione, sospendere l'esecuzione delle prestazioni o le spedizioni future, ed esercitare qualsiasi altro diritto o azionare ogni rimedio ai sensi del presente Contratto o consentito dalla legge, fino alla risoluzione della controversia.

I termini della presente sezione prevarranno in caso di conflitto con qualsiasi altra previsione del presente Contratto. Eventuali Adeguamenti Economici, nonché le tempistiche, l'efficacia e il metodo di determinazione degli stessi, dovranno essere considerati separatamente e in aggiunta rispetto a qualsiasi modifica dei prezzi prevista da qualsiasi altra disposizione del presente Contratto.

RESPONSABILITÀ

Honeywell non assume alcuna altra obbligazione e non presta alcuna altra garanzia oltre quelle espressamente previste nel presente contratto.

In ogni caso è esclusa la responsabilità di Honeywell per danni, diretti e indiretti, di qualsiasi genere e a qualsiasi titolo derivanti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da:

- uso o mancato uso degli apparati da parte del Cliente o di terzi;
- fermi macchina e/o sospensioni del lavoro del Cliente o di terzi durante l'espletamento degli interventi;
- impossibilità di Honeywell di prestare il servizio di manutenzione per causa di forza maggiore come ad esempio scioperi, inondazioni, incendi, epidemie etc;
- impossibilità di Honeywell di prestare il servizio di manutenzione per mancato o ritardato ricevimento di pezzi di ricambio da parte delle case costruttrici o di ogni terza parte.

Honeywell è inoltre esonerata da ogni responsabilità in caso di non accettazione da parte del Cliente delle proposte di sostituzione di beni e/o tecnologie in precario stato o non rinvenibili sul mercato.

La responsabilità di Honeywell comunque derivante o relativa al presente contratto sarà limitata ad un importo pari al corrispettivo contrattuale annuo, fatti salvi i casi di dolo e di colpa grave ex art. 1229 c.c.

Nessuna Parte sarà ritenuta responsabile nei confronti dell'altra riguardo indennizzi, obbligazioni contrattuali o comportamenti colposi (inclusa la negligenza) occorsi a causa di mancati redditi, mancati profitti, attesi e/o futuri, perdite di produzione, di prodotto, di produttività, mancato utilizzo degli impianti, perdita di altri eventuali contratti o occasioni di nuovi business o altri danni indiretti o consequenziali di qualunque natura. Ciascuna Parte, inoltre, dovrà sollevare e mantenere indenne l'altra Parte da e contro tutte le richieste di risarcimento e liti giudiziarie, indipendentemente dalla causa che li ha generati.

Quanto sopra riportato avrà efficacia anche a seguito la conclusione o la risoluzione, per qualsiasi motivo, del Contratto e prevarrà su tutte le disposizioni confliggenti.

Le limitazioni di responsabilità previste dal presente articolo si applicheranno, e saranno complessive dei danni, imputabili anche nei confronti dei subfornitori, subappaltatori, fornitori, agenti e dipendenti di Honeywell.

Salvo diverse previsioni contenute nel Contratto: (a) in nessun caso Honeywell sarà responsabile per la protezione con riguardo a, o la mitigazione delle conseguenze associate a, un incidente di sicurezza informatica o altri eventi simili alla stessa correlati e/o con riguardo ad attacchi che potrebbero danneggiare i siti o i sistemi del Cliente; (b) il Cliente sarà in via esclusiva responsabile di assicurarsi che i propri siti e sistemi siano adeguatamente protetti avverso incidenti informatici con riguardo - ma non limitatamente a - all'aggiornamento di tutti i software, alla compatibilità gli uni con gli altri dei prodotti inerenti alla cyber security, alla corretta e appropriata installazione di tutte le patches; (c) le disposizioni applicabili riguardanti la garanzia dovranno essere quelle contenute nel Contratto e nei suoi allegati, tuttavia, a scanso di equivoci, nessuna garanzia è fornita relativamente all'adeguatezza, alla compatibilità o

quant'altro dei prodotti inerenti alla sicurezza informatica contenuti nella fornitura di cui al Contratto; ogni servizio correttivo, di reinstallazione o di aggiornamento fornito da Honeywell, risultante da o in conseguenza di un incidente informatico e/o di un attacco informatico sarà eseguito addebitato come costo aggiuntivo, tasse escluse.

FORZA MAGGIORE

Nessuna responsabilità potrà essere ascritta a Honeywell per il mancato adempimento degli impegni contrattuali assunti, dipendenti da eventi di forza maggiore quali, a titolo meramente esemplificativo, scioperi, serrate, guerre, provvedimento governativo o di autorità internazionale, sommosse, insurrezioni, epidemie, eventi straordinari, incendi, esplosioni, terremoti, inondazioni, incidenti stradali, improvvisa mancanza di materiali per la produzione a causa di fatti o atti di terzi, restrizioni doganali, embargo, impossibilità di ottenere, o revoca, di licenze di importazione e/o esportazione, e/o di commercializzazione.

SOSPENSIONE/CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Honeywell potrà, a sua insindacabile discrezione, procedere alla sospensione e/o interruzione dell'esecuzione delle proprie prestazioni qualora a) il Cliente ritardi un pagamento dovuto, oltre 30 giorni dalla data in cui il credito è divenuto esigibile; b) nel caso in cui il Cliente non adempia alle obbligazioni di cui alla clausola 4 che precede. Qualora Honeywell sospenda l'adempimento delle proprie obbligazioni, il Cliente dovrà sopportare tutti i costi aggiuntivi derivanti dalla sospensione stessa.

Il contratto potrà essere risolto di pieno diritto da Honeywell, ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante comunicazione trasmessa con raccomandata con avviso di ricevimento, senza bisogno di altre formalità e senza alcuna necessità di messa in mora, in caso di inadempimento da parte del Cliente delle obbligazioni di cui all'articolo 4 (Obblighi del Cliente) nonché in caso di mancato pagamento del canone alle scadenze pattuite secondo quanto previsto dall'art. 5 (Corrispettivi, fatturazione e pagamenti).

Inoltre, senza pregiudizio di quanto precede, e fatto salvo quanto diversamente stabilito nelle presenti Condizioni, Honeywell potrà risolvere in tutto o in parte il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., mediante comunicazione scritta, senza bisogno di altre formalità, qualora: (i) il Cliente venga posto in liquidazione, ovvero, sia assoggettato a procedura concorsuale di qualsiasi natura o di amministrazione straordinaria o presentasse esso stesso istanza di ammissione a tale procedura, ovvero, (ii) abbia a verificarsi una delle circostanze previste alle lettere a) e b) di cui sopra. In caso di risoluzione a norma del presente articolo, il Cliente, a semplice richiesta di Honeywell, dovrà restituire a quest'ultima quanto già ricevuto e non pagato nei termini contrattualmente previsti. Qualora la prestazione offerta diventi

eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari ed imprevedibili, Honeywell avrà la facoltà di domandare la risoluzione ai sensi dell'art.1467 c.c.

RECESSO

Honeywell si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e mediante lettera raccomandata A.R. con 30 giorni di preavviso. Il Cliente rinuncia fin d'ora ad avanzare ogni ulteriore pretesa nei confronti di Honeywell a titolo di risarcimento danni per il recesso anticipato del presente contratto. Inoltre, Honeywell si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto in caso di fallimento del Cliente, ovvero assoggettamento dello stesso a procedure concorsuali.

CESSIONE DEL CONTRATTO O DEI DIRITTI DA ESSO DERIVANTI

Ciascuna Parte potrà trasferire a terzi i diritti e le obbligazioni derivanti dal presente Contratto solo previa accettazione scritta dell'altra Parte, che non potrà essere immotivatamente rifiutata.

GARANZIA

Le apparecchiature fornite sono garantite:

- nei limiti delle specifiche tecniche e d'uso;
- per un periodo di 12 mesi dalla data del collaudo, ma non oltre 18 mesi dalla data di consegna dei materiali.

Honeywell garantisce la buona qualità dei prodotti e si obbliga, durante il periodo di garanzia, a riparare o sostituire quelle parti che presentassero vizi di qualità.

La garanzia si intende franco laboratorio Honeywell, con spese di spedizione/invio a carico del Cliente e spese di riconsegna a carico di Honeywell.

In caso di richiesta di intervento in sito (ON SITE) si darà esito ad addebito secondo le tariffe Honeywell esposte prima del servizio e da controfirmare dal Cliente per accettazione presa visione.

ESCLUSIONI E LIMITAZIONI

La garanzia non è operante nei seguenti casi:

- in presenza di guasti causati da imperizia o negligenza del Cliente, da condizioni ambientali, elettriche, climatiche, chimiche e fisiche oltre i limiti prescritti e da manomissione o da interventi non autorizzati da Honeywell.
- in mancanza di regolare manutenzione preventiva delle apparecchiature e degli impianti.
- per guasti provocati dai collegamenti (cioè la connessione meccanica, elettrica, elettronica o telefonica) degli apparati con altri non oggetto di nostra fornitura.

- per tutte le parti fornite ma non esponenti il marchio Honeywell (la garanzia sarà intesa quella del produttore);
- eventuali interventi Honeywell su richiesta del Cliente per i quali non si riscontrassero anomalie di funzionamento del sistema.
- per montaggi e collaudi in opera non autorizzati da Honeywell.

Le riparazioni derivanti dalle suddette cause saranno intese fuori garanzia e pertanto fatturabili secondo le tariffe Honeywell. Le richieste di intervento devono essere esclusivamente rivolte al nostro Global Customer Care Centre raggiungibile ai seguenti contatti:

Telefono: 848 800 683; Fax: 848 800 685; E-Mail: AskGCCC.IT@Honeywell.com

GARANZIA SOFTWARE

Honeywell garantisce che tutti i componenti inclusi nell'applicativo fornito, sono privi di difetti per un periodo di 30 giorni dal collaudo/attivazione. Sono escluse tutte le attività di installazione/reinstallazione del software, recupero dati e ripristino di funzionalità server o client.

Non sono, pertanto, coperti da garanzia gli interventi software. Pertanto, tali interventi saranno effettuati solo se concordati con il call center, a pagamento secondo le tariffe Honeywell.

In nessun caso Honeywell potrà essere citata dal Cliente per danni, inclusi profitti persi, salvataggi non recuperabili o ogni altro danno incidentale e/o conseguente.

USO DI DATI

Il Cliente conserva ogni diritto, già in capo ad esso, con riferimento ai dati e ad altre informazioni che il Cliente o qualsiasi persona che agisca in suo nome e per suo conto inserisca, carichi, trasferisca o renda accessibile in relazione a - o che sia raccolto da - dispositivi e apparecchiature del Cliente, sulla base del presente Accordo ("Dati Input"). Honeywell e le sue affiliate avranno il diritto di raccogliere, conservare, trasferire, divulgare, duplicare, analizzare, modificare e diversamente utilizzare i Dati Input al fine di fornire, proteggere, migliorare o sviluppare ogni prodotto o servizio. Honeywell e le sue affiliate avranno facoltà di utilizzare i Dati Input per ogni altra finalità a patto che l'utilizzo degli stessi avvenga in forma anonimizzata, che non consenta l'identificazione del cliente. Ogni dato personale riconducibile al cliente, incluso tra i Dati Input, dovrà essere utilizzato e trattato esclusivamente in conformità alla legge applicabile e a ogni altro accordo di riservatezza concluso tra le parti. Nella misura necessaria a Honeywell per adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi del presente Accordo, il Cliente attiva una connessione Internet tra i suoi sistemi applicabili e la piattaforma cloud Honeywell Sentience™, o altri sistemi utilizzati da Honeywell, e acconsente a tale connettività sulla base dei termini dell'Accordo. Tutte le informazioni, analisi, deduzioni, invenzioni e algoritmi tratti dai Dati Input da parte di Honeywell, o per suo conto, e/o dalle sue affiliate (esclusi gli stessi Dati Input) e ogni relativo diritto di proprietà intellettuale, sono di esclusiva proprietà di Honeywell e costituiscono informazioni riservate della stessa. La presente

sezione troverà applicazione anche a seguito della cessazione del presente Accordo e dovrà applicarsi a prescindere di ogni disposizione in esso contenuta o riportata da qualsiasi altro accordo.

PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Tutti i marchi registrati, il know-how o le licenze utilizzati da qualsiasi Parte durante l'esecuzione delle prestazioni ai sensi del presente Contratto rimangono proprietà di tale Parte.

Le Parti potranno divulgare a terzi qualsiasi documento in relazione al presente Contratto, ivi compresi a titolo esemplificativo e non limitativo qualsiasi know-how o informazioni tecnica, esclusivamente con il consenso scritto della controparte. La presente clausola è vincolante per entrambe le Parti indipendentemente dalla scadenza o dallo scioglimento del presente Contratto o di qualsiasi altra clausola.

La documentazione progettuale, ivi compresi a titolo puramente esemplificativo e non limitativo progetti, disegni o dati tecnici tra cui cataloghi, prospetti, fotografie e altri materiali simili forniti da Honeywell sono protetti dalle rispettive normative concernenti la produzione di copie e la concorrenza sleale.

Qualsiasi invenzione, scoperta, innovazione, documento, materiale, Software (incluso il codice sorgente), informazione e prodotto finale (indipendentemente dal fatto che sia suscettibile di tutela mediante diritto d'autore o brevetto) concepito o sviluppato da qualsiasi membro del Gruppo Honeywell in relazione alle prestazioni e ai prodotti forniti costituisce proprietà esclusiva di Honeywell e non può essere copiato, riprodotto o altrimenti utilizzato dal Cliente salvo quanto consentito nel Contratto o per iscritto da Honeywell. Nessuna previsione del presente Contratto può essere interpretata alla stregua di un vincolo, di una compromissione o di una privazione di qualsiasi diritto, titolarità o diritto di proprietà di Honeywell in relazione a proprietà intellettuale, tecnologia, know-how o prodotti che esistevano prima del Contratto e indipendentemente dall'esecuzione dello stesso.

Costituisce una condizione sospensiva alle obbligazioni di Honeywell ai sensi del Contratto che il Cliente abbia sottoscritto e perfezionato la licenza software standard applicabile di Honeywell e/o il/i contratto/i di abbonamento (a seconda dei casi) riguardanti Enterprise Buildings Integrator, il "connettore cloud" e qualsiasi altro software e/o software-as-a-service messo a disposizione del Cliente, e successive modifiche di tali contratti.

RISERVATEZZA

Per Informazioni Riservate si intendono: (a) le informazioni contrassegnate dalla dicitura "Confidenziale" o "Proprietà di" al momento della loro divulgazione; o (b) le informazioni che, comunicate oralmente o visivamente, siano definite dalla Parte concedente ("Concedente")

confidenziali al momento della loro divulgazione, e che siano designate come confidenziali per iscritto con comunicazione inviata al Ricevente entro 30 giorni dopo la divulgazione, che riassume sufficientemente le Informazioni Riservate per la loro identificazione.

Il Ricevente: (a) userà le Informazioni Riservate ai soli fini di ottemperare alle obbligazioni di cui al Contratto ("Finalità"); (b) divulgherà le Informazioni Riservate solamente ai propri impiegati e ai subfornitori o a alle terze parti che ("subresponsabili") che dovessero avere necessità di riceverle per le finalità di cui al contratto e che saranno legalmente obbligati per iscritto nei confronti del Ricevente a proteggere le Informazioni Riservate in conformità a condizioni non meno stringenti di quelle stabilite dal presente Contratto; e (c) proteggere le Informazioni Riservate usando lo stesso livello di cura, in ogni caso non inferiore alla ragionevole precauzione, che il Ricevente impiega per proteggere le sue stesse informazioni riservate di ogni natura.

Il Ricevente riprodurrà su ogni copia che dovesse effettuare, le indicazioni restrittive riprodotte sugli originali. Il Ricevente potrà divulgare le Informazioni Riservate a terze parti solo a seguito di autorizzazione scritta e alle condizioni richieste dal Concedente. Il Ricevente è responsabile nei confronti del Concedente per ogni violazione degli obblighi di riservatezza da parte dei propri impiegati o di terze parti autorizzati. Entro 30 giorni a partire dalla richiesta per iscritto del Concedente, il Ricevente restituirà o distruggerà tutte le Informazioni Riservate del Concedente, incluse tutte le copie e informerà il Concedente per iscritto. Salvo diversi accordi, gli obblighi di ciascuna delle Parti con riferimento alle Informazioni Riservate dell'altra Parte avrà efficacia per 5 anni dalla data di ricezione.

Le Informazioni Riservate non includeranno nessuna informazione che (a) sia in possesso del Ricevente e non sia soggetta a nessun obbligo di riservatezza prima della ricezione da parte del Concedente, (b) sia divenuta legalmente disponibile e di pubblico dominio, non a causa di negligenza del Ricevente, (c) sia stata ricevuta legittimamente dal Ricevente da una terza parte che non abbia alcun obbligo di confidenzialità nei confronti del Concedente, (d) sia stata indipendentemente sviluppata dal Ricevente senza l'utilizzo delle Informazioni Riservate. Qualora al Ricevente sia richiesto di divulgare le Informazioni Confidenziali in virtù di obblighi di legge, regolamenti, o provvedimenti dell'autorità giudiziaria, il Ricevente informerà il Ricevente prontamente, per iscritto, al fine di consentire ragionevolmente di opporsi alla divulgazione per ottenere una misura protettiva o ogni altro rimedio opportuno. Il Ricevente potrà divulgare solo le Informazioni Riservate richieste e solo nella misura in cui sia previsto da leggi, regolamenti applicabili o da un provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Le Parti concordano che la violazione degli obblighi di confidenzialità da parte del Ricevente causerà un danno irreparabile in relazione a cui il Concedente potrà richiedere il ristoro di ogni pregiudizio subito. Il Ricevente, inoltre, sarà tenuto a manlevare e tenere indenne il Concedente da ogni ed eventuale danno (ivi inclusi i danni all'immagine), perdite, costi od ogni

altra responsabilità insorti in conseguenza della violazione da parte del Ricevente degli obblighi di riservatezza di cui al presente Accordo.

Le Parti si impegnano inoltre a limitare l'accesso alle Informazioni al solo personale strettamente indispensabile ai fini della Fornitura. Resta inteso che quanto precede non troverà applicazione in riferimento alle Informazioni (i) che sono nel pubblico dominio, (ii) che sono comunque disponibili ad una delle Parti senza violazione di obblighi di confidenzialità, o (iii) la cui rivelazione è richiesta da disposizioni di Legge, regolamenti di Borsa o ordini di Autorità.

DISPOSIZIONI GENERALI

Il contratto annulla e sostituisce qualsiasi precedente contratto di manutenzione intervenuto tra le parti relativamente agli apparati elencati e costituisce l'integrale manifestazione di tutti gli accordi eventualmente intervenuti tra Honeywell e il Cliente in ordine allo stesso oggetto. Qualsiasi modificazione al contratto dovrà risultare da atto validamente sottoscritto dai rappresentanti delle parti.

Honeywell si riserva di affidare in tutto o in parte, anche nel corso di esecuzione del contratto, l'assistenza dei prodotti sopra menzionati a ditte specializzate o autorizzate nell'ambito dell'organizzazione indiretta Honeywell, ed il Cliente presta sin d'ora in proposito il proprio consenso.

Nel caso in cui una o più clausole del presente contratto siano o diventino nulle, le altre clausole rimarranno completamente valide. Qualunque clausola nulla sarà sostituita da una valida che si avvicini di più allo scopo della di quella nulla.

Il Cliente riconosce di aver letto, compreso e accettato di rispettare le disposizioni del Codice di Condotta Aziendale di Honeywell (il "Codice di Condotta"), disponibile all'indirizzo <https://www.honeywell.com/who-we-are/integrity-and-compliance>. Inoltre, il Cliente riconosce e accetta che dovrà, a proprie spese, rispettare tutte le leggi, le norme, i regolamenti, i decreti e gli altri requisiti applicabili relativi al presente Contratto, alle attività che devono essere poste in essere dal Cliente alle strutture e altri beni utilizzati dal Cliente nell'adempimento dei suoi obblighi ai sensi del Contratto. Il Cliente terrà indenne Honeywell con riguardo a qualsiasi pretesa, anche di terzi, derivante dal mancato rispetto da parte del Cliente della presente disposizione.

Il Cliente dichiara, garantisce, accetta che non è un "Soggetto Sanzionato", ovvero qualsiasi persona o entità: (i) menzionata nell'elenco di "Specially Designated Nationals and Blocked Persons", "Sectoral Sanctions Identifications List" dell'Office Foreign Assets Control ("OFAC") del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti o in altri elenchi relativi all'applicazione di sanzioni economiche emessi ai sensi di un'autorità governativa degli Stati Uniti, della Politica Estera e di Sicurezza Comune dell'Unione Europea o di un'altra autorità governativa; (ii) organizzati secondo le leggi di, normalmente residenti o fisicamente ubicati in una giurisdizione soggetta a sanzioni applicate dall'OFAC o dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti (congiuntamente

"Giurisdizione sanzionata" e comprendente, al momento della scrittura, Cuba, Iran, Corea del Nord, Siria e Crimea); o (iii) posseduti o controllati, direttamente o indirettamente, per il 50% o più, in aggregato, da uno o più Soggetti Sanzionati.

Il Cliente rispetta e continuerà a rispettare tutte le leggi sulle sanzioni economiche applicate dall'OFAC, dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, dall'Unione Europea o dal Regno Unito ("Leggi sulle sanzioni"). Il Cliente non coinvolgerà alcun Soggetto Sanzionato o gruppo di Soggetti Sanzionati a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, in nessuna parte di questa transazione e nell'esecuzione di questa transazione. Il Cliente non porrà in essere alcuna azione che possa far sì che Honeywell violi le leggi sulle sanzioni.

Il Cliente non venderà, esporterà, riesporterà, dirotterà o trasferirà in altro modo alcun prodotto, tecnologia o software Honeywell: (i) a qualsiasi Soggetto Sanzionato; o (ii) per scopi vietati da qualsiasi programma di sanzioni emanato dal governo degli Stati Uniti.

Il mancato rispetto da parte del Cliente di questa disposizione sarà considerato una violazione delle disposizioni di cui al presente Contratto e il Cliente informerà immediatamente Honeywell nel caso in cui dovesse violare qualsiasi termine di questa disposizione. Il Cliente accetta che Honeywell possa intraprendere tutte le azioni necessarie per garantire la piena conformità a tutte le leggi sulle sanzioni senza che Honeywell incorra in alcuna responsabilità.

COMUNICAZIONI

Tutta la corrispondenza e la documentazione relativa al contratto dovrà essere inoltrata al seguente indirizzo: Honeywell S.r.l. - Via A. e G. Philips 12, 20900, Monza.

LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

I contratti, anche se stipulati con cittadini o enti stranieri o per merci fornite all'estero, sono regolati dalla legge italiana. Foro competente è solo quello di Milano, fatta salva la facoltà di Honeywell, in qualità di attore, di promuovere un'azione presso la sede, in Italia o all'Estero, del Committente.

per Honeywell S.r.l.



.....
(timbro, data e firma)

per il CLIENTE

.....
(timbro, data e firma)

Ai sensi e per effetti di cui all'art. 1341 e 1342 del Codice Civile il **Ciente** dichiara di approvare in forma specifica quanto previsto nei seguenti articoli del presente contratto:

1.12 Obblighi del cliente

1.13 Corrispettivi, fatturazione e pagamenti

1.14 Mancato pagamento del canone

1.15 Adeguamenti Economici

1.16 Responsabilità

1.18 Sospensione/Clausola risolutiva espressa

1.19 Recesso

1.22 Uso di dati

1.24 Riservatezza

1.27 Foro Competente

Accordo sul Trattamento dei dati

per il Cliente

.....

(timbro, data e firma)

Accordo sul Trattamento dei Dati

Il presente Accordo sul Trattamento dei Dati viene stipulato tra Honeywell e il Cliente ed è valido dalla Data di Efficacia.

1. Definizioni.

Nel presente Accordo sul Trattamento dei Dati, i termini indicati di seguito assumono i seguenti significati:

- 1.1 “**Accordo**” indica un accordo o accordi conclusi tra Honeywell e il Cliente nel cui oggetto sono inclusi i Servizi così come modificati ed insieme a tutto quanto accluso, le tabelle e gli allegati inseriti nel medesimo accordo.
- 1.2 “**Leggi sulla Privacy Applicabili**” indica tutte le leggi e le normative applicabili che regolano il Trattamento dei Dati Personali.
- 1.3 “**Cliente**” indica l'altra parte dell'Accordo con Honeywell.
- 1.4 “**Dati Personali del Cliente**” indica i Dati Personali ricevuti da Honeywell da o per conto del Cliente in relazione all'esecuzione degli obblighi di Honeywell ai sensi dell'Accordo.
- 1.5 “**Titolare del Trattamento dei Dati**” indica l'entità che, da sola o con altri, determina le finalità ed i mezzi del Trattamento dei Dati Personali.
- 1.6 “**Responsabile del Trattamento dei Dati**” indica l'entità che Tratta i Dati Personali per conto del Titolare del Trattamento dei Dati.
- 1.7 “**Soggetto Interessato**” indica la persona fisica a cui si riferiscono i Dati Personali.
- 1.8 “**Data di Efficacia**” indica il 25 maggio 2018.
- 1.9 “**Honeywell**” indica l'entità legale affiliata ad Honeywell International Inc. che costituisce una parte dell'Accordo.
- 1.10 “**Parti**” indica Honeywell e il Cliente.
- 1.11 “**Dati Personali**” ha il significato ad esso assegnato, o a termini simili (ad esempio informazioni personali o informazioni di identificazione personale), nelle Leggi sulla Privacy Applicabili.
- 1.12 “**Trattamento**” (e ogni altra variante di “Trattamento”) ha il significato ad esso assegnato nelle Leggi sulla Privacy Applicabili.
- 1.13 “**Violazione della Sicurezza**” indica una violazione della sicurezza che comporti l'accidentale o illegale distruzione, perdita, alterazione, o divulgazione o accesso non autorizzati ai Dati Personali del Cliente.
- 1.14 “**Servizi**” indica i servizi, i lavori e/o i prodotti che devono essere forniti da Honeywell o da un Sub-Responsabile secondo l'Accordo.
- 1.15 “**Sub-Responsabile**” indica una terza parte affiliata o non affiliata coinvolta da Honeywell al fine di fornire qualsiasi parte dei Servizi che comporti il Trattamento dei Dati Personali del Cliente.
- 1.16 “**Autorità di Controllo**” indica qualunque autorità che vigila sulla protezione dei dati o altro ente governativo, amministrativo o regolamentare che abbia l'autorità per sorvegliare e/o far rispettare l'osservanza delle Leggi sulla Privacy Applicabili.

I termini definiti in altra parte dell'Accordo avranno il significato ivi loro assegnato, eccezion fatta per un termine definito sia nel presente Accordo sul Trattamento dei Dati che in altra parte dell'Accordo, per i quali quindi, ai fini del presente Accordo sul Trattamento dei Dati, prevarrà la definizione assegnata in questo Accordo sul Trattamento dei Dati.

2. **Disposizioni aggiuntive.** Nella misura in cui Honeywell tratti Dati Personali del Cliente in relazione a Soggetti Interessati nello Spazio Economico Europeo (SEE), in Svizzera o nelle Filippine in relazione all'esecuzione dell'Accordo, si applicheranno le disposizioni aggiuntive contenute nell'Allegato 1.
3. **Trattamento per finalità limitate.** Le Parti riconoscono e concordano che il Cliente è il Titolare del Trattamento dei propri Dati Personali e che Honeywell dovrà Trattare i Dati Personali del Cliente come

Responsabile del Trattamento dei Dati al fine di fornire i Servizi e adempiere alle proprie obbligazioni secondo l'Accordo e secondo le leggi applicabili. La prestazione dei Servizi include il Trattamento dei Dati Personali del Cliente al fine di migliorare le soluzioni e le offerte di Honeywell relative ai Servizi. Honeywell dovrà Trattare i Dati Personali del Cliente secondo le istruzioni del Cliente contenute nel presente Accordo sul Trattamento dei Dati, nell'Accordo o in qualsiasi altro accordo scritto tra Honeywell e il Cliente. Honeywell può Trattare i Dati Personali del Cliente diversamente dalle istruzioni scritte del Cliente se così richiesto dalle Leggi sulla Privacy Applicabili. Honeywell dovrà trattare i Dati Personali del Cliente per tutta la durata dell'Accordo (compreso qualsiasi periodo di preavviso di scioglimento). Qualora il Cliente utilizzi i Servizi per Trattare qualsiasi categoria di Dati Personali non espressamente contemplati dal presente Accordo sul Trattamento dei Dati, il Cliente agirà a suo rischio e Honeywell non sarà responsabile per eventuali deficit di conformità correlati a tale uso.

4. **Rispetto della legge.** Honeywell dovrà rispettare i suoi obblighi secondo le Leggi sulla Privacy Applicabili che trovano applicazione ad Honeywell nel suo ruolo di Responsabile del Trattamento dei Dati Personali del Cliente ai sensi dell'Accordo.
5. **Terze parti/Subappalto.** Il Cliente col presente documento autorizza Honeywell a divulgare i Dati Personali del Cliente a Sub-Responsabili in relazione alla fornitura dei Servizi. Con riferimento al Trattamento dei Dati Personali del Cliente, Honeywell dovrà richiedere ai Sub-Responsabili di rispettare termini non meno restrittivi di quelli contenuti nel presente Accordo sul Trattamento dei Dati.
6. **Obblighi del Cliente.** Il Cliente è tenuto a rispettare e garantire che tutti i suoi Dati Personali siano elaborati in conformità con tutte le Leggi sulla Privacy Applicabili. Ciò può includere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'obbligo di fornire tutte le necessarie corrette informazioni sul Trattamento o altre comunicazioni ai Soggetti Interessati e, laddove necessario, di assicurare una base giuridica appropriata (che potrebbe includere il conseguimento del consenso) per consentire a Honeywell di Trattare i Dati Personali del Cliente ai sensi dell'Accordo e delle istruzioni scritte fornite dallo stesso a Honeywell.
7. **Trasferimento internazionale dei Dati.** Il Cliente col presente documento autorizza Honeywell a trasferire i Dati Personali del Cliente in luoghi al di fuori del suo paese di origine (compresi gli Stati Uniti, l'Australia, la Romania e l'India), compreso il trasferimento ai Sub-Responsabili in quelle località, in relazione alla fornitura dei Servizi.
8. **Sicurezza.** Al momento del Trattamento dei Dati Personali del Cliente, Honeywell dovrà mantenere misure organizzative e tecniche appropriate volte alla protezione dei Dati Personali del Cliente.
9. **Violazione della Sicurezza.** Honeywell informerà il Cliente senza indebito ritardo della presa conoscenza di eventuali Violazioni della Sicurezza e fornirà al Cliente una descrizione della Violazione della Sicurezza e qualsiasi altra informazione che possa essere richiesta dalle Leggi sulla Privacy Applicabili. Honeywell indagherà sulla Violazione della Sicurezza e adotterà misure ragionevoli per mitigare gli effetti della Violazione della Sicurezza.
10. **Responsabilità.** Nella misura massima consentita dalla legge, Honeywell non avrà alcuna responsabilità (contrattuale, extracontrattuale, (incluso il caso di negligenza) o di altro tipo) per eventuali perdite, danni, costi, spese o responsabilità derivanti da o in relazione a qualsiasi Trattamento dei Dati Personali del Cliente in conformità con il presente Accordo sul Trattamento dei Dati e l'Accordo o in ogni modo in conformità con le istruzioni scritte del Cliente. Il Cliente dovrà indennizzare e tenere indenne Honeywell e le sue controllate, affiliate, Sub- Responsabili, agenti e i loro rispettivi dirigenti, amministratori, e dipendenti, nonché i clienti di Honeywell (collettivamente i **"Soggetti tenuti indenni"**) rispetto a tutte le perdite, i costi, le spese o le responsabilità sofferte o incorse da, e riconosciute nei confronti di o che debbano per contratto essere pagate a carico di, uno qualsiasi dei Soggetti tenuti indenni derivanti da o in relazione a qualsiasi: (a) inosservanza da parte del Cliente delle Leggi sulla Privacy Applicabili; (b) Trattamento effettuato da Honeywell o da qualsiasi Sub-Responsabile ai sensi delle istruzioni del Cliente; e (c) violazione da parte del Cliente di uno qualsiasi dei suoi obblighi ai sensi del presente Accordo sul Trattamento dei Dati, in ogni caso tranne nella misura in cui Honeywell sia ritenuta responsabile secondo la previsione che segue. Honeywell sarà responsabile di eventuali perdite, costi, spese o responsabilità (contrattuali, extracontrattuali (incluso in caso di negligenza) o di altro tipo) che sorgano in relazione al Trattamento dei Dati Personali del Cliente da parte di Honeywell ai sensi dell'Accordo: (a) solo nella misura in cui tali perdite, costi, spese o responsabilità derivino direttamente dalla violazione da parte

di Honeywell del presente Accordo sul Trattamento dei Dati; e (b) in nessun caso nella misura in cui eventuali perdite, costi, spese o responsabilità (o le circostanze da cui derivano) siano state causate da o ad esse abbia contribuito qualsiasi violazione dell'Accordo e/o del presente Accordo sul Trattamento dei Dati da parte del Cliente o l'osservanza da parte di Honeywell delle istruzioni scritte del Cliente. Nonostante eventuali disposizioni contrarie, in nessun caso la responsabilità di Honeywell secondo il presente Accordo sul Trattamento dei Dati potrà eccedere i limiti stabiliti dall'Accordo o, qualora in esso non sia stato stabilito alcun limite, la misura consentita dalla legge applicabile. In nessun caso la responsabilità di Honeywell potrà eccedere il prezzo pagato dal Cliente a Honeywell ai sensi dell'Accordo.

11. **Assistenza.** Honeywell dovrà, senza indebito ritardo, riferire al Cliente tutte le richieste ricevute dai Soggetti Interessati che intendano esercitare i propri diritti ai sensi delle Leggi sulla Privacy Applicabili e dovrà inoltre fornire la ragionevole assistenza richiesta dal Cliente per consentirgli di soddisfare dette richieste, a condizione che il Cliente rimborsi le ragionevoli spese sostenute da Honeywell nel fornire tale assistenza.
12. **Restituzione/Distruzione dei Dati Personali.** Al termine o alla scadenza dell'Accordo, Honeywell dovrà (a) distruggere in modo sicuro tutti i Dati Personali del Cliente o (b) restituire, a spese del Cliente, tutti i Dati Personali del Cliente forniti. Il Cliente dovrà inviare una richiesta scritta a Honeywell richiedendo la restituzione di tutti i suoi Dati Personali prima della risoluzione o della scadenza dell'Accordo. Senza pregiudizio di quanto sopra, Honeywell può conservare i Dati Personali del Cliente dopo la risoluzione o la scadenza dell'Accordo se richiesto dalla legge o dalle normative applicabili. In questo caso, Honeywell dovrà mantenere la confidenzialità dei Dati Personali del Cliente durante tutto il periodo di conservazione.
13. **Dati Personali di Honeywell.** Honeywell può fornire al Cliente determinati Dati Personali, come il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e l'indirizzo e-mail degli appaltatori e dei dipendenti di Honeywell o quelli dei suoi Sub-Responsabili in relazione ai Servizi. Il Cliente dovrà (a) utilizzare questi Dati Personali esclusivamente per scopi ragionevolmente riconducibili alla esecuzione dei suoi obblighi secondo l'Accordo, tra cui ma non solo quello che concerne l'amministrazione dei pagamenti e (b) cancellare in modo sicuro tutti questi Dati Personali in caso di risoluzione o scadenza dell'Accordo.
14. **Validità delle disposizioni.** Le sezioni "Responsabilità", "Restituzione/Distruzione dei Dati Personali" e "Dati Personali di Honeywell" contenute in questo Accordo sul Trattamento dei Dati rimarranno in vigore anche dopo la risoluzione o la scadenza dell'Accordo o dello stato avanzamento lavori applicabile (se del caso).

Allegato 1: Disposizioni aggiuntive

Le disposizioni contenute in questo Allegato 1 dovranno essere applicate unicamente con riferimento al Trattamento da parte di Honeywell dei Dati Personali del Cliente in relazione ai Soggetti Interessati nel SEE, in Svizzera o nelle Filippine come descritto in maniera più particolareggiata nei Dettagli del Trattamento in Appendice a questo Allegato 1.

1. Honeywell dovrà assicurare che il personale che tratta i Dati Personali del Cliente in relazione alla prestazione dei Servizi si impegni ad osservare l'obbligo di confidenzialità in relazione al Trattamento dei Dati Personali.
2. Qualora Honeywell non tratti i Dati Personali del Cliente secondo le sue istruzioni poiché tale Trattamento è richiesto dalle Leggi sulla Privacy Applicabili, Honeywell dovrà preventivamente comunicare tale previsione legale a meno che la legge ne proibisca la notifica per importanti motivi di interesse pubblico. Nel caso in cui Honeywell ritenga (senza dover condurre un'analisi legale completa) che una qualsiasi istruzione del Cliente violi la legge applicabile, Honeywell informerà tempestivamente il Cliente per iscritto, a condizione che ciò non pregiudichi gli obblighi del Cliente come previsti nella sezione "Obblighi del Cliente" contenuta nell'Accordo sul Trattamento dei Dati.
3. Qualora e nella misura in cui un Sub-Responsabile tratti i Dati Personali del Cliente, Honeywell, se richiesta, renderà disponibile per il Cliente l'identità di tale Sub-Responsabile. Qualora si intenda aggiungere o sostituire uno qualsiasi di tali Sub-Responsabili, Honeywell comunicherà al Cliente tale

aggiunta o sostituzione e il Cliente avrà cinque (5) giorni lavorativi per opporsi a tale aggiunta o sostituzione. Se il Cliente si oppone a qualsivoglia aggiunta o sostituzione di qualsiasi Sub-Responsabile, le Parti si impegneranno a compiere ogni sforzo commercialmente ragionevole per risolvere l'obiezione del Cliente entro un ragionevole periodo di tempo. Se le Parti non dovessero risolvere l'obiezione del Cliente entro un (1) mese successivo alla notifica dello stesso a Honeywell, questa potrà risolvere immediatamente l'Accordo e/o lo stato di avanzamento lavori applicabile senza penali, dandone comunicazione scritta al Cliente.

4. Qualunque trasferimento dei Dati Personali del Cliente al di fuori del suo paese di origine come previsto nella sezione "Trasferimento internazionale dei Dati" dell'Accordo sul Trattamento dei Dati dovrà essere effettuato tramite un meccanismo/meccanismi legalmente validi per i trasferimenti dei Dati Personali secondo quanto consentito dalle Leggi sulla Privacy Applicabili di volta in volta. Se Honeywell fosse ricompresa nel SEE, il Cliente con il presente documento autorizza Honeywell e tutte le altre entità Honeywell ad agire come suoi agenti al solo scopo di vincolare il Cliente come mandante, in qualità di "esportatore di dati", ad un accordo di trasferimento di dati che comprenda le Clausole Contrattuali Standard per il trasferimento di dati personali a responsabili del trattamento stabiliti in paesi terzi, adottate dalla Commissione Europea ("**CCS**"). In presenza di un conflitto tra le disposizioni di questo Accordo sul Trattamento dei Dati o tra l'Accordo e una qualsiasi CCS, prevarranno sempre le CCS.
5. Come richiesto da e come soggetto alla legge applicabile, Honeywell informerà il Cliente di qualsiasi reclamo, inchiesta, richiesta o comunicazione relativa al Trattamento dei Dati Personali del Cliente in relazione all'Accordo (una "**Richiesta**") che riceve. Il Cliente sarà il solo responsabile della risposta a qualsiasi Richiesta.
6. Nella misura richiesta dalle Leggi sulla Privacy Applicabili, Honeywell fornirà la ragionevole assistenza che il Cliente possa ragionevolmente richiedere con riferimento a valutazioni d'impatto privacy relative ai Servizi ed alla preventiva consultazione delle Autorità di Controllo in materia di Trattamento ad alto rischio relativo ai Servizi, in ogni caso a condizione che il Cliente rimborsi i ragionevoli costi sostenuti da Honeywell per fornire tale assistenza.
7. Honeywell può scegliere di fornire al Cliente le informazioni ragionevolmente necessarie per dimostrare la conformità agli obblighi previsti dal presente Accordo sul Trattamento dei Dati da parte di Honeywell, a condizione che il Cliente mantenga tutte queste informazioni strettamente riservate. Nella misura in cui Honeywell decida di non fornire tali informazioni o se queste informazioni non dimostrino in modo ragionevole il rispetto da parte di Honeywell dei suoi obblighi ai sensi dell'Accordo sul Trattamento dei Dati, Honeywell dovrà consentire al Cliente (o ad altro revisore incaricato dal Cliente) di verificare che Honeywell si conformi ai suoi obblighi ai sensi del presente Accordo sul Trattamento dei Dati, a condizione che (a) il Cliente fornisca un preavviso scritto di almeno novanta (90) giorni di tale verifica e un piano di verifica ragionevolmente dettagliato nel quale descriva l'ambito proposto, la data di inizio e la durata della verifica che sia ragionevolmente accettabile da Honeywell, (b) tali verifiche siano intraprese non più di una volta l'anno (a meno che non sia altrimenti richiesto dalla legge), (c) ciascuna di tali verifiche venga svolta durante il normale orario di lavoro in base alle politiche della struttura in questione e non interferisca in modo irragionevole con l'attività di Honeywell, (d) il personale che effettua la verifica per conto del Cliente o di un revisore terzo incaricato dal Cliente sottoscriva un accordo scritto di confidenzialità accettabile da Honeywell prima di condurre la verifica e questo personale sia accompagnato da almeno un (1) membro dello staff Honeywell in ogni momento della verifica, (e) tutte le informazioni ottenute o generate dal Cliente o dal suo revisore/dai suoi revisori in relazione a tali verifiche rimangano strettamente confidenziali, (f) nessun documento venga copiato o rimosso dalla struttura di Honeywell, (g) Honeywell non abbia alcun obbligo a fornire al Cliente informazioni che possano compromettere la sicurezza, la privacy, gli obblighi e le politiche di impiego di altri clienti o partner commerciali; (h) il Cliente rimborsi i costi ragionevoli di Honeywell per contribuire e permettere tali verifiche; e (i) il Cliente condivida con Honeywell ogni rapporto di verifica prodotto, a meno che non sia vietato dalla legge, rapporto di verifica che costituirà Informazione Confidenziale delle Parti e dovrà essere utilizzato dal Cliente per il solo scopo di soddisfare i requisiti regolamentari o di confermare l'ottemperanza con questo Accordo sul Trattamento dei Dati.

Dettagli del Trattamento in Appendice all'Allegato 1

1. Soggetto Interessato

I Dati Personali del Cliente Trattati da Honeywell riguardano le seguenti categorie di Soggetti Interessati, in quanto applicabili ai Servizi forniti da Honeywell al Cliente secondo quanto stabilito dall'Accordo:

ComfortPoint Open (CPO): Clienti, Dipendenti, Appaltatori del Cliente, e Utenti Finali dei Prodotti B2B.

Digital Video Manager (DVM): Clienti, Dipendenti, ExDipendenti, Futuri Dipendenti, Appaltatori del Cliente, Consumatori, Partner Commerciali, Utenti Finali dei Prodotti B2B, Fornitori, e Minorenni.

Enterprise Buildings Integrator (EBI): Clienti, Dipendenti, Utenti Finali dei Prodotti B2B, Appaltatori del Cliente e Visitatori di Clienti.

Servizi Basati sul Risultato: Clienti, Dipendenti, Utenti Finali dei Prodotti B2B, Appaltatori di Clienti, e Terzi (ad esempio Facility Manager).

IdentiPoint: Clienti, Appaltatori di Clienti, Utenti Finali dei Prodotti B2B, Dipendenti, e Visitatori di Clienti.

Vettore: Clienti, Dipendenti, Utenti Finali dei Prodotti B2B, Appaltatori di Clienti, e Terzi (ad esempio Facility Manager).

Impulso: Clienti, Dipendenti, Utenti Finali dei Prodotti B2B, e Appaltatori di Clienti.

Temaline: Clienti, Appaltatori di Clienti, Utenti Finali dei Prodotti B2B, Dipendenti, e Visitatori del Cliente.

2. Categorie di Dati

I Dati Personali del Cliente Trattati da Honeywell riguardano le seguenti categorie di dati, in quanto applicabili ai Servizi forniti da Honeywell al Cliente secondo quanto stabilito dall'Accordo:

ComfortPoint Open (CPO): Nomi, Indirizzi/Indirizzi e-mail/Numeri di telefono dell'azienda, EID o altri Identificativi Unici del Dipendente, e User name per i Sistemi o le Applicazioni.

Digital Video Manager (DVM): User name per i Sistemi o le Applicazioni, Password per i Sistemi o le Applicazioni, Telefoni cellulari o Altre Informazioni dei Dispositivi, Nomi, Video, RegISTRAZIONI, Attività/Accesso dell'Operatore, ed Informazioni dei Dispositivi, dei Software e della Rete.

Enterprise Buildings Integrator (EBI): User name per i sistemi o le Applicazioni, Password per i Sistemi o le Applicazioni, Titoli o Dettagli del lavoro, Indirizzi/Indirizzi e-mail/Numeri di telefono dell'azienda, Indirizzi /Indirizzi e-mail/Numeri di telefono del domicilio, Età, Data di nascita, Sesso, Indirizzo IP o Altri Identificativi per Dispositivi Elettronici che possono Identificare Individui, Informazioni di Configurazione del Sistema, Informazioni acquisite da o riguardo a Dispositivi di Terzi, Dati di Utilizzo del Prodotto, Dispositivi, Informazioni sul Software e sulla Rete, Dati di Accesso all'Immobile, Comandi o Domande di Ricerca, Fotografie e Dati del Sensore Ambientale.

Servizi Basati sul Risultato: Nomi, EID o altri Identificativi Unici del Dipendente, Indirizzi/Indirizzi e-mail/Numeri di telefono dell'azienda, User name per i Sistemi e le Applicazioni, Password per i sistemi e le Applicazioni, e Dati di Utilizzo del Prodotto.

IdentiPoint: Nomi, Fotografie, e Dati di Accesso all'Immobile.

Vettore: Nomi, Indirizzi/Indirizzi e-mail/Numeri di telefono dell'azienda, EID o altri Identificativi Unici del Dipendente, User name per i Sistemi e le Applicazioni, Password per i Sistemi e le Applicazioni, Fotografie, Dati di Accesso all'Immobile, e Dati di Utilizzo del Prodotto.

Impulso: Nomi, Indirizzi/Indirizzi e-mail/Numeri di telefono dell'azienda, User name per i Sistemi o le Applicazioni, e Password per i Sistemi e le Applicazioni.

Temaline: Nomi, Fotografie, Dati di Accesso all'Immobile, e Indirizzi/Indirizzi e-mail/Numeri di telefono dell'azienda.

3. **Speciali Categorie di Dati (se appropriato)**

I Dati Personali del Cliente Trattati da Honeywell riguardano le seguenti speciali categorie di dati, in quanto applicabili ai Servizi forniti da Honeywell al Cliente secondo quanto stabilito dall'Accordo:

Enterprise Buildings Integrator (EBI): A seconda delle categorie di dati specificate dal Cliente, tali dati possono includere Codici fiscali, Numeri di passaporto, Numeri di patente, Razza, Etnia, Informazioni sulla salute, Dati biometrici e Fedina penale.

IdentiPoint: Dati biometrici.

Altri Servizi: N/D

Il presente Accordo sul Trattamento dei Dati viene sottoscritto dai seguenti rappresentanti autorizzati di Honeywell e del Cliente.

HONEYWELL

CLIENTE

Nome: _____

Nome: _____

Titolo: _____

Titolo: _____


Data: _____

Data:

Allegato A in sintesi

- Sistema di supervisione EBI R500
- Controllori periferici serie CPO

FORMULA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE
(CAMPI NON COMPILATI IN ORIGINALE NON HANNO VALIDITA' CONTRATTUALE)

1. CLIENTE:	CCIAA di Firenze
1. RIF.ORDINE N.	(A CURA DEL CLIENTE)
2. RIF.CONTRATTO N.	
3. TIPO DI SERVIZIO:	Full-service Assistenza software hot-line con connessione da remoto
4. DECORRENZA:	DAL 1/1/2022 AL 31/12/2022
5. PRODOTTI IN ASSISTENZA:	V. ALLEGATO A in sintesi
6. TEMPO DI INTERVENTO:	24 ore lavorative conteggiate dalla mattina lavorativa successiva alla chiamata
7. PERIODICITA' VISITE PROGRAMMATE ANNUE:	Visite periodiche: (2) due annue
8. REPERIBILITA'	Non prevista
9. CANONE ANNUO (esclusa IVA):	EURO 15.500,00 di cui EURO 15,50 relativi agli oneri per la sicurezza
10. FATTURAZIONE:	ANNUALE ANTICIPATA
11. PAGAMENTO:	BONIFICO 30 GG DATA FATTURA
12. INTERVENTO EXTRACONTRATTUALE (esclusa IVA):	TARIFFA EURO 172,00 ALL'ORA DI CIASCUN TECNICO SPECIALISTA MATERIALI AL PREZZO DI LISTINO
13. PRESTAZIONI:	V.CAPITOLATO DEI SERVIZI
14. CONDIZIONI GENERALI:	V.TERMINI E CONDIZIONI
16. REGIME I.V.A. (A CURA DEL CLIENTE)	<input type="checkbox"/> I.V.A. 22% <input type="checkbox"/> reverse charge art. 17 del DPR 633/1972
per Honeywell S.r.l. 	Per il Cliente _____ (timbro, data e firma)

Esclusioni e idoneità

- 1) Ferme restando altre esclusioni, a scanso di dubbio le obbligazioni di Honeywell e i Servizi di connessione da remoto NON INCLUDONO:
 - a) Manutenzione del cablaggio di trasmissione tra apparecchiatura centrale e remota e del cablaggio di alimentazione elettrica principale verso l'apparecchiatura, gli scarichi, le valvole manuali (a saracinesca/a globo), il bilanciamento dell'aria e la riparazione o sostituzione di componenti fissi;
 - b) Riparazione di danni causati da erosione o corrosione dovuta a condizioni ambientali. Qualora sia richiesta, questa sarà svolta e pagata dal Cliente alle tariffe orarie standard applicabili di Honeywell vigenti in quel momento, oltre alle altre spese sostenute;
 - c) Variazione di locazione che richiede un cambiamento della configurazione di progetto o del bilanciamento dell'aria del sistema, ivi compresi lo spostamento o la modernizzazione dei sensori;
 - d) Riparazioni al cablaggio elettrico;
 - e) Riparazioni ai telai degli armadi;
 - f) Riparazioni all'illuminazione all'interno delle unità;
 - g) Danneggiamento doloso;
 - h) Spostamento di sensori o dispositivi di campo;
 - i) Alterazioni alla locazione di qualsiasi tipo;
 - j) Fondamenta o supporti strutturali;
 - k) Opere edilizie;
 - l) Interventi di modernizzazione; o
 - m) Riparazioni a sistemi o attrezzature che non possono essere più ragionevolmente soggetti a manutenzione, secondo quanto stabilito da Honeywell a propria discrezione esclusiva, ivi compreso a titolo puramente esemplificativo e non limitativo, quando è consigliata una completa sostituzione degli stessi.
- 2) Il sistema di manutenzione preventiva pianificata e garanzia di qualità sviluppato da Honeywell rimarrà di proprietà di Honeywell
- 3) Qualora nell'Apparecchiatura in oggetto siano incluse valvole a controllo automatico, la loro manutenzione e riparazione è inclusa nel Contratto. La rimozione o reinstallazione di tali dispositivi non è inclusa.
- 4) Il cliente sarà responsabile delle attività di approvvigionamento, installazione, esercizio e manutenzione di tutta l'apparecchiatura, il software e i supporti di comunicazione non forniti da Honeywell, ivi compresi a titolo esemplificativo e non limitativo Internet, telefono e apparecchiatura elettrica e l'apparecchiatura fornita da Honeywell che non costituisce Apparecchiatura in oggetto. Il Cliente manterrà la sede secondo la documentazione di sistema pubblicata sulla pianificazione del sito e le specifiche di installazione. Qualsiasi servizio prestato da Honeywell in relazione a tale apparecchiatura sarà addebitata al Cliente e da questi pagata alle tariffe orarie standard applicabili di Honeywell vigenti in quel momento, oltre alle altre spese sostenute.

- 5) Qualsiasi servizio di manutenzione prestato al di fuori del normale orario lavorativo di Honeywell su richiesta del Cliente e tutti i servizi forniti che non siano espressamente coperti dal Contratto saranno fatturati al Cliente e da questi pagati alle tariffe orarie standard applicabili di Honeywell vigenti in quel momento, oltre alle altre spese sostenute.
- 6) Se, durante un'ispezione iniziale o dopo dodici (12) mesi di assistenza, o all'iniziale avviamento stagionale, qualsiasi componente, pezzo o apparecchiatura non può essere adeguatamente riparato – a discrezione esclusiva di Honeywell – per motivi di obsolescenza, mancanza di disponibilità commerciale dei pezzi standard, eccessiva usura o deterioramento o qualsiasi altro motivo, Honeywell ha facoltà di rimuovere tale voce dall'Elenco dell'Apparecchiatura in oggetto con un preavviso scritto di sessanta (60) giorni. La voce così rimossa dall'Elenco dell'Apparecchiatura in oggetto non sarà più ritenuta Apparecchiatura in oggetto e sarà eliminata dalla copertura ai sensi del Contratto. Honeywell adeguerà coerentemente il prezzo dovuto dal Cliente.
- 7) Ferma restando qualsiasi altra previsione del Contratto, Honeywell non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia, esplicita o implicita, in relazione ai Servizi OB, ivi compresa a titolo puramente esemplificativo e non limitativo qualsiasi garanzia che i Servizi OB raggiungeranno qualsiasi risultato o effetto particolare o qualsiasi garanzia di idoneità per uno scopo specifico, e esclude sin da ora qualsiasi garanzia implicita o di legge.